

**VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI
N. 25 DEL 15 LUGLIO 2023**

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025. VARIAZIONE DI BILANCIO IN VIA D'URGENZA EX ART. 175, COMMA 3, LETT. A), TUEL”.

Oggi, 15 luglio 2023 alle ore 09.00, il Revisore dei Conti del Comune di Serramazzone, Avv. Stefano Ferri, presso lo studio di Reggio-Emilia, sito in Viale Risorgimento n. 2, ha proceduto all'esame dell'oggetto.

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D. Lgs. n.267/2000 che prevede che “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 che dispone “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 “Le amministrazioni pubbliche...adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate

esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in oggetto e visto e richiamato tutto quanto nella stessa indicato;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della L. n° 296/2006 in relazione al limite di contenimento delle spese del personale, quantificate in misura inferiore rispetto al valore medio del triennio 2011-2013;
- l'art. 9 comma 28 del DL 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni in relazione ai rapporti di lavoro flessibile;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020;

Rilevato che:

- il Comune di Serramazzoni si colloca nella fascia demografica *e) da 5.000 e 9.999 abitanti*, della tabella 1 del citato D.M., per la quale il decreto fissa il valore soglia di virtuosità del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti pari al 26.90%;
- come riportato nella proposta di delibera, il rapporto tra spese di personale rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2019 – 2020 – 2021) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione considerato si attesta al 23,28% al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 26,90%, che consente di incrementare la spesa di personale nell'anno 2023 fino al raggiungimento della capacità di spesa del valore soglia (€ 278.295,38) in coerenza con il piano triennale del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: "MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025. VARIAZIONE DI BILANCIO IN VIA D'URGENZA EX ART. 175, COMMA 3, LETT. A), TUEL".

Reggio-Emilia, 15 luglio 2023

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Avv. Stefano Ferri

